



Comune di Buccinasco

**Studio di aggiornamento del
Piano Generale del Traffico Urbano**

**Aggiornamento del paragrafo 3.4
“Micromobilità elettrica”**

Marzo 2020

(versione 1.)

Il documento di Piano adottato è antecedente a una serie di importanti interventi legislativi che hanno modificato profondamente il quadro entro il quale si colloca il tema della micromobilità elettrica.

Solo recentemente infatti, con l'ultima circolare emessa dal MININT il 9/3/20, si può dare per consolidato il quadro normativo che di seguito si riassume in sintesi nei suoi punti rilevanti dal punto di vista dell'amministrazione locale.

- 1) tutta l'attuale normativa è in **regime sperimentale**, cioè a fine 2022 potrà essere rivista., anche per quanto riguarda aspetti relativi alle amministrazioni locali (regolamenti, segnaletica ecc.)
- 2) il mondo della micromobilità elettrica si divide in tre gruppi:
 - a. monopattini
 - b. segway
 - c. overboard e monowheel
- 3) i monopattini rappresentano di gran lunga il segmento più importante e interessante per i cittadini; i segway , meno trasportabili e soggetti a maggiori restrizioni di circolazione (solo ciclabili e strade 30) sono in genere utilizzati per escursioni turistiche, dalle forze dell'ordine ecc; overboard e monowheel possono invece circolare solo in aree pedonali e non rivestono pertanto interesse se non per divertimento.
- 4) mentre l'uso del monopattino non richiede alcun adempimento da parte del comune, per il segway deve esistere una specifica autorizzazione del Comune, che deve aderire alla sperimentazione emanando un o specifico regolamento e installando una apposita segnaletica in corrispondenza di tutti i punti di accesso in città (del tipo di quella –oggi peraltro da modificare- installata dal comune di Milano).
- 5) la prima decisione pertanto da prendere è se autorizzare o meno la circolazione dei segway a Buccinasco. Moltissimi comuni hanno ovviamente optato per non aderire alla sperimentazione e così si consiglia di fare a Buccinasco.
- 6) la seconda decisione è relativa alla decisione se autorizzare attività di noleggio free floating, nell'eventualità-invero remota- che vi sia qualche operatore interessato a farlo. Si consiglia per il momento di soprassedere, e affrontare il tema nel momento in cui vi fosse qualche manifestazione di interesse.
- 7) In ogni caso è consigliabile puntualizzare e diffondere delle regole di comportamento, sia per coordinare l'azione della P.L. che per istruire il comportamento dei cittadini, sia infine per proteggere l'A.C. rispetto ai possibili problemi derivanti dall'uso dei monopattini.
- 8) A seguito si riporta una definizione di tali regole, definizione che trova nel piano del traffico in approvazione una appropriata collocazione.
- 9) Si evidenzia infine un problema legato alla circolazione dei monopattini a Buccinasco; il suo uso resta infatti vietato sulle strade extraurbane in assenza di piste ciclabili in sede propria. A Buccinasco si sono due strade –l'alzaia a Robarello e via della Costituzione- che sono e restano classificate come viabilità extraurbana, dove quindi il monopattino non potrebbe circolare.

Regole sull'uso dei Dispositivi per la Micromobilità Elettrica

Così come stabilito nella Delibera G.C.168 del 17/10/2019, redatta ai sensi del D.M.229/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e come successivamente disposto dall'art.1, c.75 della L.160/2019 e succ.mod., la circolazione dei Dispositivi per la Micromobilità Elettrica (di seguito DME) è consentita sul territorio Comunale a titolo sperimentale:

- per quanto riguarda i **monopattini elettrici**, lungo le piste ciclabili, i percorsi ciclopeditoni, la ZTL, le strade urbane¹ sulle quali vige un limite di velocità non superiore ai 50 km/h e le aree pedonali;
- per quanto riguarda **segway², hoverboard e monowheel**, in nessuna parte degli spazi aperti alla pubblica circolazione e fruizione, a esclusione di eventuali spazi delimitati e segnalati nelle modalità previste dal D.M.229/2019 individuati all'interno di aree precluse alla circolazione dei veicoli stradali.

Le limitazioni alla circolazione dei DME non si applicano ai mezzi utilizzati dalle forze dell'ordine e dai servizi di emergenza o di pubblico interesse.

La sperimentazione avrà durata pari a 24 mesi a dall'applicazione del presente regolamento; al termine di detta sperimentazione esso dovrà essere aggiornato sia a seguito delle eventuali modificazioni nella normativa sovraordinata intercorse, sia sulla base della maturata esperienza locale.

Le principali modalità di circolazione dei monopattini sono quelle stabilite dal combinato disposto delle succitate normative, e sono sintetizzate nel seguente prospetto:

Potenza nominale continua	0.50 kw
Segnalatore acustico	obbligatorio
Circolazione in ambito urbano	in ambito urbano come le biciclette, escluse strade > 50 km/h
Circolazione in ambito extraurbano	solo su piste ciclabili e percorsi ciclopeditoni in sede propria
Conducenti	> 14 anni
Limiti velocità	25 km/h sulla carreggiata; 6 km/h nelle aree pedonali
Regolatore velocità	obbligatorio per rispetto limite in aree pedonali (interpretazione controversa)
Luci	obbligatorie ore serali/notturne + giubbotto o bretelle retroriflettenti

¹ Non è consentita la circolazione sulle strade extraurbane se non attrezzate con pista ciclabile o ciclopeditone separata e unicamente lungo quest'ultima.

² Nell'ambito della sperimentazione si è deciso di non autorizzare la circolazione dei segway nei luoghi pur ammissibili ai sensi del D.M.229/19 a causa delle differenze normative che li distinguono dai monopattini, difformità difficili da comunicare con sufficiente chiarezza e quindi far rispettare, oltre che per evitare l'obbligo di installare la segnaletica prevista dallo stesso D.M.229/19

Casco	obbligatorio se minorenni
Trasporto cose o passeggeri	vietato
Marcia affiancata	come velocipedi (art.182 c.1)
Guida	braccia libere da impedimenti con entrambe le mani sul manubrio
Segnaletica sperimentale	non richiesta

Oltre alle regole di comportamento sopra elencate, rilevano per la circolazione dei DME anche altre prescrizioni di carattere generale previste dal Codice della Strada, e in particolare quelle di cui all'art.182 c.4 (conduzione a mano nel caso di conflitto con la presenza di pedoni), nonché all'art.377 del R.A. c.1 (evitare movimenti e scarti improvvisi), c.2 (conduzione del veicolo a mano in caso di attraversamento di carreggiate a traffico intenso), c.3 (presegnalamento manovre con il braccio), c.6 (regole di marcia nelle piste ciclabili assimilate a quelle degli altri veicoli), c.7 (cautela nell'immissione nelle carreggiate a traffico veloce).

Si sottolinea in particolare come nelle aree e lungo i percorsi pedonali in cui sono ammessi, i conducenti dei DME, oltre a non superare il limite di velocità di 6 km/h (passo d'uomo veloce), devono attenersi alla massima prudenza e adeguarsi ai comportamenti dei pedoni che, normalmente, implicano la possibilità di arresti, deviazioni e altri movimenti improvvisi. I conducenti dei DME sono pertanto integralmente responsabili, a ogni effetto di legge, delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei predetti obblighi, salva prova contraria.

La sosta dei monopattini dovrà avvenire nelle aree attrezzate per la sosta delle biciclette, moto e ciclomotori o, in loro assenza, a bordo delle strade dove la sosta è consentita ovvero sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, a condizione che il mezzo in sosta non rechi alcun intralcio, disturbo o pericolo ai pedoni, con particolare riferimento alla circolazione dei disabili e/o alle attività presenti.

I DME lasciati nell'inosservanza delle predette regole saranno passibili di rimozione forzata.

Da ultimo si sottolinea come i DME, e in particolare i monopattini elettrici, anche a causa della ridotta circonferenza delle ruote, possano maggiormente risentire delle caratteristiche delle pavimentazioni su cui transitano; le superfici delle strade urbane, indipendentemente dal loro livello di manutenzione, presentano infatti inevitabilmente ghiere, fessure, canaline, sconnessioni, avvallamenti o altre irregolarità sempre potenzialmente pericolose per la loro circolazione ma che non è possibile preventivamente segnalare.

In ragione di tale intrinseca pericolosità i conducenti di tali mezzi devono, sotto loro piena ed esclusiva responsabilità, adottare sempre comportamenti particolarmente prudenti e, su tratti particolarmente critici, sono tenuti a condurre il mezzo a mano.

L'Amministrazione Comunale pertanto, nell'autorizzare la circolazione dei DME, è sollevata da ogni responsabilità in ordine a possibili incidenti in cui gli utenti dei DME possono incorrere percorrendo gli spazi pubblici cittadini, anche dove ammessi dal presente regolamento.

Si rammenta infine il divieto assoluto di circolazione di qualunque DME difforme dalle tipologie e caratteristiche di cui all'art.2 e relativo allegato 1 del D.M. 229/2019.